

Edizione di lunedì 17 marzo 2014

EDITORIALI

[Trust: un'opportunità anche per clienti "ordinari"](#)

di Ennio Vial, Sergio Pellegrino

ENTI NON COMMERCIALI

[Scade il 31 marzo il termine per comunicare le variazioni EAS](#)

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

IVA

[Il reso costituisce una “retrovendita”?](#)

di Marco Peirolo

CASI CONTROVERSI

[Locazione di immobili con opzione di acquisto](#)

di Giovanni Valcarenghi

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Aumenti di capitale sempre possibili nelle società in concordato](#)

di Fabio Landuzzi

ACCERTAMENTO

[Maggiori informazioni per il “nuovo” RW](#)

di Nicola Fasano

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

EDITORIALI

Trust: un'opportunità anche per clienti "ordinari"

di Ennio Vial, Sergio Pellegrino

Una delle **obiezioni** che molte volte ci muovono i colleghi parlando di **trust** è che sarà anche “bello”, come diciamo noi, **ma non è adatto ai loro clienti**, che non hanno patrimoni particolarmente significativi.

Molti ritengono infatti che il *trust* si giustifichi soltanto per ricchezze “sterminate” e che il costo per la costituzione e la gestione del *trust* non sia “compatibile” con la **clientela media** che abbiamo nei nostri studi.

In realtà non è assolutamente così, anche **patrimoni assolutamente “normali”** meritano di essere presi in considerazione in relazione all’opportunità di istituire un *trust*.

Facciamo un esempio di possibile utilizzo per riportare il *trust* ad una **dimensione a noi più “consona”**.

Consideriamo il caso di un cliente di studio che è **socio e amministratore di una srl** (che magari produce un po’ di utili), ha un’**abitazione, posseduta al 50%**, qualche soldo da parte. Non è sposato, ma ha una compagna, e magari uno o due figli.

Clienti con caratteristiche simili ne abbiamo senz’altro in studio e allora dobbiamo chiederci se per loro il *trust* può essere una soluzione interessante oppure è fuori dalla loro portata.

Il cliente in questione potrebbe essere interessato a **proteggere il proprio patrimonio**, e quindi all’effetto segregativo che si può ottenere disponendo i beni in *trust*, se siamo in un momento di tranquillità e non vi sono all’orizzonte rischi di revocatoria o, peggio, ipotesi di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Sarà sicuramente interessato ai **vantaggi a livello di imposizione dei dividendi** che derivano dalla detenzione delle partecipazioni per il tramite di un *trust*.

Discutendo con noi capirà che questi sono **effetti**, naturalmente importantissimi, ma il *trust* gli darà molto altro, anche in termini di protezione dei propri cari.

E’ naturale che quando affrontiamo il discorso con il cliente è difficile che questo ragioni in termini prospettici e si ponga il problema di ciò che potrebbe avvenire qualora lui dovesse venire meno, ma è un **ragionamento** che inevitabilmente andrà a fare, nel momento in cui lo

stimoleremo in tal senso.

In una fattispecie di questo tipo un primo risultato che si otterrebbe con il *trust* è quello di **"consolidare" la posizione della compagna**. Non essendo i due coniugati, l'eventuale decesso del nostro cliente potrebbe causare problemi dal punto di vista successorio ed allora il *trust* potrebbe aiutarci da questo punto di vista.

Potremmo infatti istituire un *trust* con **entrambi i soggetti come disponenti**: il cliente disporrebbe in *trust* la propria quota del 50% dell'abitazione e la partecipazione nella srl, la compagna il rimanente 50% della casa.

Nell'atto istitutivo stabiliremmo che il ***trust cesserà nel momento in cui viene meno l'ultimo dei due disponenti***, tutelando in questo modo la compagna qualora sia lei, come statisticamente è probabile, a sopravvivere all'altro.

Ma il *trust* potrà avere naturalmente una **funzione di tutela importante anche per i figli minori**.

Questi verranno individuati come **beneficiari finali** e riceveranno il patrimonio alla cessazione del *trust*, ossia alla morte dell'ultimo dei due disponenti. Se però malauguratamente questa situazione si dovesse verificare **in età per loro ancora critica**, il *trust* non cesserebbe ed il *trustee* si occuperebbe delle loro esigenze fino all'età prevista nell'atto istitutivo.

La durata del *trust* potrebbe essere quindi legata all'**ultimo di questi due eventi**: la morte dell'ultimo dei due disponenti ed il compimento del 23° anno d'età del figlio minore.

Con il *trust* il nostro cliente otterebbe quindi **diversi risultati positivi**: la protezione del patrimonio, un regime fiscale di tassazione dei dividendi, la tutela della compagnia, la pianificazione di un efficiente passaggio generazionale.

I **costi** che dovrebbe sostenere per beneficiare di questi vantaggi **non sono sicuramente proibitivi**: quello di consulenza del professionista, la parcella per il notaio per l'istituzione del *trust*, mentre non vi sarebbe sostanzialmente fiscalità indiretta per la disposizione dei beni in *trust* (in considerazione delle franchigie che sterilizzerebbero l'imposta di donazione).

Ecco che quindi, alla luce di quanto ci siamo detti, appare opportuno andare ad analizzare il **portafoglio clienti dello studio** in un'ottica nuova, **verificando se vi sono situazioni in relazione alle quali poter sviluppare il discorso trust**.

Di questo e molto altro parleremo nello Special Event dedicato al trust che si terrà a Bologna il prossimo 21 e 22 marzo. Per info e iscrizioni www.euroconference.it

Special Event

TRUST 2014

*Incontro operativo finalizzato a illustrare i molteplici utilizzi del trust,
i vantaggi per i Clienti, le opportunità per il Professionista.
Tutto attraverso l'analisi di casi reali e atti istitutivi di trust.*

ENTI NON COMMERCIALI

Scade il 31 marzo il termine per comunicare le variazioni EAS

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

Il prossimo **31 marzo** scade il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello per la comunicazione dei dati rilevanti degli enti associativi (mod EAS). La scadenza riguarda esclusivamente quei soggetti per i quali **nel corso del 2013 si sono verificate delle variazioni rispetto ai dati trasmessi in precedenza**.

Sono previsti casi di **esonero dall'obbligo di comunicazione delle variazioni**: nelle istruzioni alla compilazione del modello EAS si legge infatti che "non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale", si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31".

In pratica, **la comunicazione non deve essere nuovamente inviata qualora siano modificati gli elementi quantitativi** relativi ai proventi per l'attività di sponsorizzazione o pubblicità (punto 20), all'ammontare delle entrate medie degli ultimi tre esercizi (punto 23), al numero degli associati (punto 24) all'importo delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti (punti 30 e 31). Oltre a questo, il modello non deve essere (ri)presentato qualora si sia modificata la circostanza che l'ente si avvalga o meno di messaggi pubblicitari per la diffusione di propri beni e servizi (punto 21).

L'Agenzia delle Entrate ha poi diramato la [**risoluzione n. 125/E del 6 dicembre 2010**](#) appositamente per chiarire che **l'obbligo di presentazione del modello EAS non è necessario nel caso di informazioni già in possesso della pubblica Amministrazione**. Nello specifico, la presentazione di un nuovo modello EAS non è necessario quando le informazioni relative alle **variazioni dei dati del rappresentante legale** e, più in generale, dei **dati relativi all'ente** (variazione di indirizzo, di denominazione ecc.), siano già state **comunicate all'Agenzia delle Entrate** con il modello AA5/6 per in soggetti non titolari di partita IVA ovvero con il modello AA7/10 per i titolari di partita IVA.

Si ricorda, inoltre, che per determinate categorie di soggetti è previsto **l'invio del modello in forma "semplificata"**, cioè limitandosi a compilare, oltre alla sezione dedicata ai dati dell'ente e del suo rappresentante legale, le informazioni contenute nei punti 3, 4, 5, 6, 25, 26, 20 (solo per le società e associazioni sportive dilettantistiche). Come più sopra visto, l'eventuale modifica dell'informazione contenuta nel punto 20 non comporta l'obbligo di trasmettere

nuovamente il modello. Per il resto, le informazioni contenute nei punti 3, 4, 5 e 6 riguardano aspetti “strutturali” del soggetto, in quanto sono relative al fatto che l’ente abbia o meno personalità giuridica, che abbia o meno articolazioni territoriali o funzionali o che a sua volta sia o meno un’articolazione territoriale o funzionale di un altro ente e che sia o meno affiliato a federazioni o gruppi. Anche le informazioni contenute nei punti 25 e 26 (settore di intervento e tipologie di attività svolte) sono strettamente collegate alla essenza stessa del soggetto. Nella sostanza, quindi, è molto **difficile che queste informazioni si modifichino nel corso del tempo** – a meno di modifiche strutturali “importanti” del soggetto-: è quindi più che mai verosimile che **chi compila il modello in forma semplificata non sia mai tenuto a rinnovarne la trasmissione telematica.**

E ciò anche se dovesse cambiare anche l’intero Consiglio Direttivo. Come detto, infatti, tra le informazioni che le associazioni abilitate a trasmettere il modello in forma semplificata devono fornire non c’è quella contenuta nel punto 27, dove si chiede di indicare il codice fiscale degli “amministratori”. Non è mai stato chiarito se con tale termine si volesse intendere la necessità di fornire i dati di tutti i componenti il Consiglio Direttivo o solo di coloro a cui sia attribuita la rappresentanza legale dell’ente. In ogni caso, nell’ipotesi di variazione l’associazione non potrà fare valere la presentazione del modello AA7/10 (o AA5/6) dove vengono indicati i dati di un’unica persona. **Se cambiano i consiglieri (e posto che tale termine sia considerato equivalente a quello di amministratori) il modello EAS dovrà essere nuovamente presentato (e compilato integralmente, anche nei dati non variati).**

Veniamo quindi al capitolo **sanzioni** chiedendoci, in particolare, cosa succede se, presentato tempestivamente il “primo” modello EAS, **non vengano poi comunicate le successive variazioni**. Posto che, ai sensi del comma 1 dell’art. 30 del D.L. n.185/2008 (che ha istituito l’obbligo di presentare il modello) le agevolazioni vengono riconosciute agli enti associativi che provvedono alla (prima) trasmissione telematica, si osserva come **il dettato normativo non si esprima mai in merito all’obbligo di comunicare le variazioni intervenute**. Solo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello EAS è stato previsto l’obbligo di comunicare anche le variazioni. Si potrebbe obiettare che l’obbligo di comunicare le variazioni discende dalla necessità di fornire un’informazione tempestiva e corretta. Vista la rilevanza delle eventuali conseguenze da inadempimento sarebbe però necessaria una precisa (e ufficiale) presa di posizione sul punto.

Si ritiene, in ogni caso, che anche per l’omesso invio della comunicazione delle variazioni al modello EAS valga la **remissione in bonis** di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012. Anche su questo punto, però, un chiarimento ufficiale non guasterebbe....

IVA

Il reso costituisce una “retrovendita”?

di Marco Peirolo

Il trattamento IVA dei resi dipende essenzialmente dal **motivo** per il quale i beni, già oggetto di fatturazione, siano successivamente restituiti al cedente.

Si tratta, più nello specifico, di stabilire se al reso sia applicabile la procedura di **variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta** di cui all'**art. 26, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972**, che può essere attivata:

- **senza limiti di tempo**, se l’“operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione (...), viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili (...);
- ovvero, **entro un anno** dall’effettuazione dell’operazione imponibile originaria, cioè dalla cessione, “qualora gli eventi ivi indicati [nullità, annullamento, ecc.] si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti (...).

Ipotizzando che la restituzione sia dovuta all'**invenduto**, la variazione in diminuzione è l’effetto dalla **risoluzione consensuale**, anche solo parziale, del contratto di compravendita, sicché il regime IVA del reso deve essere individuato sulla base della **volontà delle parti**.

In altri termini, la risoluzione consensuale della vendita originaria implica che il recupero dell’IVA relativa ai beni restituiti al cedente:

- non sia soggetto a **limiti di tempo** se la risoluzione era **già stata convenuta con il cliente e prevista nel contratto (R.M. 20 luglio 1989, n. 651425)**;
- sia soggetto al **termine di un anno** se la risoluzione è dovuta al **sopravvenuto accordo delle parti**.

Deve, pertanto, respingersi la tesi sostenuta dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale, una volta scaduto il citato termine annuale, “eventuali ulteriori transazioni connesse all’operazione imponibile principale non possono rimanere prive di conseguenze fiscali, atteggiandosi dette transazioni, proprio per la scadenza del tempo massimo di legge, a operazioni del tutto nuove e autonome e, conseguentemente, **tassabili ex se**” (**C.T.C., 1° dicembre 1987, n. 8833**).

Un'ulteriore ipotesi di reso è quella dovuta a **difetti e vizi** dei beni venduti.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, la rettifica dell'imponibile e dell'imposta può essere effettuata in applicazione dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, cioè **anche dopo un anno dalla cessione**, in quanto la variazione in diminuzione **discende da precisi obblighi posti a carico del venditore** ai sensi degli 1490 ss. c.c. (**R.M. 24 ottobre 1990, n. 571646**). Il recupero dell'IVA attraverso la nota di credito è, infatti, giustificato dalla **responsabilità contrattuale del venditore** prevista dall'art. 1453 c.c., che dà luogo alla **risoluzione del contratto per inadempimento**.

Sulla base di queste considerazioni, la **fatturazione con IVA** dei beni restituiti al cedente è **illegittima** anche ove sia decorso il termine annuale.

L'erronea qualificazione del reso come “**retrovendita**” implica, in questo caso, che l'Ufficio possa recuperare a tassazione l'**imposta indebitamente detratta** dal cessionario/cedente (**Cass., 11 dicembre 2013, n. 27676**).

È noto, infatti, che il principio di cartolarità dell'IVA, sancito dall'**art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972**, corrispondente all'art. 203 della Direttiva n. 2006/112/CE, impone al cedente di versare all'Erario l'imposta indicata in fattura anche se non dovuta, mentre al cessionario resta precluso l'esercizio della detrazione (**Corte di Giustizia UE, 31 gennaio 2013, cause C-642/11 e C-643/11**).

CASI CONTROVERSI

Locazione di immobili con opzione di acquisto

di **Giovanni Valcarenghi**

Stante il periodo di crisi che ha colpito il comparto immobiliare, sempre più spesso accade che alcune imprese costruttrici utilizzino nuovi schemi contrattuali quali la **locazione immobiliare per uso abitativo con facoltà di successivo acquisto da parte del conduttore**;

In tal modo, si consente al costruttore di **affittare l'immobile recuperando una parte dei costi sostenuti e bloccare il prezzo** fino a quando il conduttore non avrà **valutato con maggior calma** l'investimento; in sostanza, tale soggetto **dispone del bene** e di un congruo lasso di tempo durante il quale selezionare le fonti di finanziamento più favorevoli sul mercato del credito.

Normalmente si sottoscrivono **due contratti**. Il primo è **un contratto di locazione** ad uso abitativo, che prevede la corresponsione di un canone annuo di locazione; lo stesso contiene il richiamo ad un ulteriore contralto di opzione e la precisazione che l'eventuale cessazione del contratto di locazione comporta la cessazione anche del contratto collegato. Il secondo, invece, è **un contratto di opzione**, che contiene la **facoltà del conduttore di comunicare**, nel corso della locazione, **l'intenzione di acquistare l'immobile locato**, a fronte dell'obbligo di corresponsione di una rata mensile a titolo di acconto sul prezzo dell'eventuale acquisto; è inoltre presente il corrispettivo relativo all'eventuale vendita e la previsione che, in caso di acquisto, il corrispettivo stabilito in tale contratto sia decurtato sia degli acconti sul prezzo che dei canoni di locazione pagati sino al momento dell'opzione. Nel contratto **non è prevista alcuna clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti contraenti** e, conseguentemente, l'eventuale **compravendita** dell'immobile **si realizza solo nel momento in cui il conduttore decide di esercitare** il diritto di acquisto.

A fronte di tale prospettazione contrattuale, gli **acconti percepiti** durante la locazione verranno **contabilizzati come debiti nei confronti del conduttore** e non transiteranno a conto economico; solo al momento dell'eventuale riscatto dell'immobile, da parte del conduttore, infatti, dovrebbe emergere contabilmente il componente straordinario rappresentato da una minusvalenza o da una plusvalenza.

Ciò in ragione del fatto che l'articolo 109, comma 2, del TUIR, prevede, **per i beni immobili**, che i **corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti** e le spese di acquisizione si considerano sostenute **alla data della stipulazione dell'atto di compravendita**. La richiamata norma stabilisce, inoltre, che non si debba tener conto **delle clausole di riserva della proprietà** e che la locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti venga assimilata alla vendita con riserva di proprietà. In tali ipotesi, infatti, il verificarsi

dell'effetto traslativo, differito a mero scopo di garanzia, è voluto da entrambi i contraenti già al momento della conclusione del negozio e, conseguentemente, è a tale data che occorre fare riferimento per individuare il momento in cui ai fini fiscali rileva il trasferimento del bene (cfr. [**risoluzione n. 338/E del 1° agosto 2008**](#)).

Tale ultima fattispecie, secondo quanto si desume dagli accordi contrattuali esaminati, **non ricorre** nel caso di specie, poiché **si è in presenza di un negozio complesso** che, oltre alla locazione dell'immobile prevede, in caso di esercizio del diritto di acquisto da parte del conduttore, l'obbligo di cessione dell'immobile stesso da parte del proprietario e l'imputazione in conto prezzo sia degli acconti sul prezzo sia dei canoni di locazione pagati sino al momento dell'opzione.

Non si rileva un vincolo che obblighi entrambe le parti del contratto al trasferimento della proprietà dell'immobile, **ma è presente una opzione** di acquisto attribuire ad una sola delle parti (il conduttore) che, qualora esercitata, obbliga la controparte (il locatore-proprietario) a cedere l'immobile e a "trasformare" i canoni di locazione già riscossi in anticipi sul prezzo complessivo di vendita. Di conseguenza, lo schema giuridico utilizzato non è riconducibile alla locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 2 del TUIR.

Nei periodi precedenti all'esercizio dell'opzione d'acquisto da parte del conduttore, **l'unico negozio** a cui possa attribuirsi rilievo giuridico **è la locazione**. In tali periodi, quindi, i relativi canoni concorrono alla formazione del reddito imponibile *pro rata temporis*.

Tenuto conto che i beni oggetto del predetto contratto sono classificabili fra le immobilizzazioni materiali, **qualora il conduttore eserciti l'opzione** di acquisto **emerge un componente di reddito** rilevante ai fini IRES pari **alla differenza tra il prezzo di cessione, al netto dei proventi che già hanno concorso alla formazione del reddito imponibile nei periodi d'imposta precedenti a titolo di canoni di locazione, e il costo fiscale dell'immobile**.

In un prossimo intervento, analizzeremo i risvolti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Aumenti di capitale sempre possibili nelle società in concordato

di Fabio Landuzzi

L'[Orientamento n. 32/2013 del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze Pistoia e Prato](#) affronta il tema delle operazioni di **aumento del capitale sociale** nelle more dell'omologazione del **concordato preventivo**. Operazioni di questo tipo possono infatti presentare talvolta delle **opportunità** sia per consentire l'**ingresso in società** di cd. "cavalieri bianchi", e sia per dare corpo ad interventi che consentano l'**afflusso di nuove risorse finanziarie** e nel contempo contribuiscano al **riequilibrio di un patrimonio** sovente eroso dalle perdite sofferte dalla società. E' infatti molto frequente che la società prossima all'ingresso nella procedura si trovi nella **condizione di cui all'articolo 2446, Cod.civ.**, o peggio in quella di cui **all'articolo 2447, Cod.civ.** (leggasi articoli 2482bis o ter per le Srl), e pur potendo fruire della "**moratoria**" prevista dall'articolo 182-sexies, L.f., riguardo alla **sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione** una volta presentata la domanda di accesso al concordato, l'iniezione di nuovo capitale costituisce non di rado un fattore determinante per il ripristino della condizioni minime di **continuità aziendale**.

In questo scenario, l'Orientamento dei Notai toscani manifesta un evidente **apprezzamento per l'operazione** volta all'aumento del capitale sociale della società in crisi, in quanto trattasi di operazione che, a differenza di altre operazioni straordinarie comunque eseguibili anche in fase di concordato, **non presenta di per sé rischi per la procedura** e per i creditori in quanto:

- **Non si ravvisano pericoli di danno**, determinandosi un rafforzamento patrimoniale dell'impresa;
- **Non si determina alcun atto dispositivo del patrimonio del debitore** per cui l'operazione in esame non avrebbe neppure i tratti per poter essere considerata nella nozione di operazione di "straordinaria amministrazione" nell'accezione fatta propria nella normativa della procedura.

Per tali ragioni, l'Orientamento notarile in commento conclude affermando che in linea di principio **é sempre possibile aumentare a pagamento il capitale sociale** di una società sottoposta a concordato preventivo, **indipendentemente dalla fase della procedura** nella quale essa si trovi. Inoltre, questa operazione, proprio per le sue intrinseche caratteristiche, non richiederebbe **alcuna autorizzazione giudiziale** e né porrebbe problemi di compatibilità con la procedura.

A salvaguardia del soggetto intenzionato a sottoscrivere l'aumento di capitale, lo stesso

potrebbe essere **sospensivamente condizionato all'omologazione** del concordato; o in alternativa, il **termine per la sottoscrizione** ed il versamento dell'aumento del capitale potrebbe essere **dilatato** in misura sufficientemente ampia così da poter comprendere il ragionevole lasso di tempo entro il quale l'omologazione potrà intervenire.

Quanto alla disciplina del **diritto di opzione** relativo all'aumento del capitale sociale, secondo **l'Orientamento dei Notai toscani** la fattispecie **non presenta particolarità** per cui può trovare piena applicazione la disciplina ordinariamente prevista dal Codice civile; in dottrina questa posizione **non è tuttavia pienamente condivisa**, essendovi chi sostiene che in fase concordataria la modifica della struttura finanziaria della società comporta la disapplicazione del diritto di opzione per i soci, privilegiandosi sempre la tutela dei creditori.

Anche gli **incrementi del patrimonio netto** in forma di cd. "**apporti fuori capitale**", ovvero senza intervento diretto sul capitale sociale, sono **sempre possibili**, e non richiedono alcuna autorizzazione giudiziale; sovente saranno anch'essi **sospensivamente condizionati** all'esito della procedura. Viene infine osservato che laddove gli apporti siano **sottoposti a condizione risolutiva**, come è il caso dei versamenti in conto futuro aumento di capitale collegati al buon esito della procedura, chi li effettua vorrà garantirsi il **diritto ad una restituzione in prededuzione**, per cui dovrà applicarsi quanto prescritto dall'articolo 182 quinque, commi 1, 2 e 3, L.f..

ACCERTAMENTO

Maggiori informazioni per il “nuovo” RW

di Nicola Fasano

Con la nuova stagione fiscale oramai alle porte e in vista delle richieste di informazioni ai clienti per predisporre le loro dichiarazioni, è bene sottolineare le **notevoli differenze** del nuovo quadro RW del Modello Unico 2014 relativo al periodo di imposta 2013 (si veda [Il nuovo quadro RW](#)) che riguardano sia l'ambito **soggettivo** che l'ambito **oggettivo**.

Sotto il primo profilo, la novità di rilievo è quella secondo cui sono tenuti alla compilazione del quadro anche i c.d. **“titolari effettivi”** degli investimenti esteri (sempre che trattasi di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici, associazione o enti equiparati fiscalmente residenti in Italia).

Trattasi di una definizione mutuata (seppur con taluni adattamenti) dalla **normativa antiriciclaggio**, richiamata espressamente dal riformulato art. 4, d.l. n. 167/1990. In particolare il riferimento è all'articolo 1, comma 2, lettera u), del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e all'articolo 2 dell'allegato tecnico al medesimo decreto. Alla luce dei chiarimenti resi con la [circolare n.38/E/2013](#), ai fini del monitoraggio fiscale, per “titolare effettivo” si intende:

1) in caso di **società**:

a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, **possiedono o controllano un'entità giuridica**, attraverso il possesso o il controllo **diretto o indiretto** di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al **25 per cento più uno** di partecipazione al capitale sociale;

b) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il **controllo** sulla direzione di un'entità giuridica;

2) in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni e di istituti giuridici, quali i **trust**, che amministrano e distribuiscono fondi, se i futuri **beneficiari sono già stati determinati**, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del **25 per cento** o più del patrimonio di un'entità giuridica.

In caso contrario è il trust (sempre se ente non commerciale residente in Italia) a dover compilare l'RW.

Fermo restando che per individuare le partecipazioni rilevanti deve farsi riferimento al criterio **“demoltipicativo”** e alle partecipazioni possedute anche dai **familiari** di cui all'art. 5, Tuir, le modalità compilative del quadro cambiano a seconda della **natura** del soggetto partecipato e del **Paese** in cui è localizzato.

Nel caso di attività detenute all'estero tramite società, se queste sono localizzate in Stato **collaborativo**, ossia uno Stato compreso fra quelli elencati dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 38/E/2013, par. 1.1.1, il soggetto che **non sia “titolare effettivo”** si limiterà ad indicare nel quadro RW il **valore della sola partecipazione**. Il **“titolare effettivo”**, invece, dovrà indicare anche la **percentuale** corrispondente alla quota.

Nel caso in cui il contribuente **sia titolare effettivo** rispetto ad una società in Paese non collaborativo vale il principio “look through” per cui oltre alla **quota di partecipazione**, deve essere indicato il **valore complessivo delle attività sottostanti** detenute dalla società.

Questo principio è inoltre generalizzato nel caso dei **trust e istituti analoghi**: qualora vi siano dei **titolari effettivi** residenti in Italia, questi dovranno indicare, il **valore complessivo** degli investimenti dell'ente, oltre alla **quota** di partecipazione e ciò, a differenza di quanto visto per le società, a **prescindere se il trust sia istituito o meno in un Paese non collaborativo**.

Sotto il profilo **oggettivo** si ricorda, fra l'altro, che **non sussiste più alcuna soglia minima** (prima pari a 10.000 euro) al di sotto della quale non era previsto l'obbligo di compilazione del quadro e che il monitoraggio riguarda attività e investimenti posseduti **nel corso dell'anno** (e non più al 31.12). I trasferimenti, invece, non devono essere più segnalati.

Ai fini della valorizzazione, va evidenziato che **per le attività finanziarie non rileva più il costo storico**, ma si applicano le **regole IVAFE** e pertanto per le **attività quotate** rileva il **valore di mercato** per le altre attività si fa invece riferimento (in ordine gerarchico) al valore **nominale**, a quello di **rimborso** e solo in ultima istanza al **costo** di acquisto. Va riportato il valore **all'inizio** e **alla fine dell'anno o del periodo di detenzione** (in caso di cessione in corso d'anno di attività omogenee deve farsi riferimento al **“LIFO”**).

Il tipo di valore utilizzato, fra l'altro, **deve essere segnalato** compilando l'apposita casella 6 con il corrispondente codice. Per i **conti correnti** oltre al **saldo iniziale e finale** deve essere riportato anche il **valore massimo** raggiunto nel corso dell'anno 2013 se il conto è detenuto in un Paese non collaborativo.

Per i **beni patrimoniali** si deve fare riferimento alle **regole IVIE** (anche se quest'ultima si applica ai soli immobili): vale il **costo di acquisto** (in assenza rileva il **valore di mercato**). Tuttavia se trattasi di immobile ubicato **in Stati UE o SEE** deve farsi riferimento al **“valore catastale”** risultante in tale Paese (anche in caso di immobili ereditati o ricevuti in donazione)

Importante il chiarimento, dettato dalla circolare n. 38/E/2013 nei casi di immobili in Stati extra UE acquisiti per **successione e donazione**. In tali casi rilevano: il **valore dichiarato** negli atti di successione/donazione, in assenza il **costo sostenuto** dal dante causa, in assenza di questo, il **valore di mercato**.

Nel quadro RW vengono, infine, liquidate anche **l'IVIE e l'IVAFE** (dovute dalle sole persone fisiche).

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

a cura della **Direzione Investment Solutions – Banca Esperia S.p.A.**

Settimana negativa e nervosa per le Borse mondiali

I **mercati americani** non si sono spostati in maniera sostanziale dai massimi storici in mancanza di particolari sollecitazioni e interventi nella prima parte della settimana, per poi decelerare in maniera netta nella giornata di giovedì.

Dow -1.91 %, S&P -1.64%, Nasdaq -1.87%.

Settimana molto negativa per i **Mercati asiatici** che risentono del flusso di notizie negative provenienti da Pechino che penalizza anche tutte le materie prime (rame in primis) e di conseguenza l'indice australiano, composto soprattutto da titoli legati al comparto minerario ed estrattivo. Il Giappone mostra la peggior performance di tutta l'area: l'ottimismo sulle Abenomics sembra essere sfumato, i flussi commerciali con la Cina sembrano essere messi in discussione e, soprattutto, lo Yen guadagna quasi l'1.8% contro Yen, danneggiando i corsi degli esportatori.

Nikkei -6.2%, Hang Seng -4.85%, Sidney -2.43% , Shanghai -2.6%.

L'Eurostoxx 50, -4%, subisce in tutto e per tutto la volatilità innescata dai numeri cinesi, nonostante dati Macro abbastanza incoraggianti.

Il Dollaro non solo perde vistosamente terreno contro lo Yen, ma si dimostra debole anche contro Euro, arrivando a trattare oltre il livello di 1.3950.

I mercati obbligazionari continuano a rappresentare per gli investitori un'alternativa alla volatilità in un momento di nervosismo persistente e pronunciato dei mercati mondiali. Il decennale americano si è portato al 2.64%. Il Bund a 10 anni rende ormai poco più dell'1.5%. Il dieci anni italiano rende il 3.42%. Il Differenziale BTP/Bund era arrivato anche a un livello pari a 174 basis points. Sale anche la quotazione dell'oro, bene rifugio per eccellenza in momenti di stress.

Le tensioni geopolitiche passano forse in secondo piano. I dati cinesi no

Continua il confronto piuttosto teso tra la Russia e la comunità internazionale in merito alla crisi in Ucraina e Crimea, ma i mercati sembrano al momento focalizzarsi in modo minore sulla componente geopolitica per ritornare a concentrarsi su problematiche squisitamente macroeconomiche, prima fra tutti la dinamica della crescita cinese. Sembra evidente che l'annessione della Crimea alla Federazione Russia sia ormai un dato di fatto al quale la diplomazia internazionale si adatta "obtorto collo", in quanto mancano in effetti alternative per una risposta credibile. I numeri di Pechino, invece, sono stati il principale generatore di tensione e volatilità per tutti i mercati mondiali, accompagnati da una serie di revisioni al ribasso delle previsioni sulla crescita cinese da parte della maggior parte delle banche d'affari globali.

Gli Stati Uniti hanno vissuto una settimana sostanzialmente priva di impulsi, sia di carattere societario, sia in termini di dati macroeconomici, in quanto la settimana successiva al Labor Report è in genere molto povera di rilevazioni. Di conseguenza, gli indici americani hanno subito il movimento di "Risk-Off" generato dall'Oriente. L'unico dato degno di nota è stato, nella giornata di giovedì, la pubblicazione degli ordini di beni durevoli, risultati migliori delle attese e dai quali traspare che le condizioni atmosferiche avverse avevano impattato in modo addirittura più duro del previsto sui consumi durante l'inverno. Il dato sembra comunque confermare che l'espansione economica sta ricominciando ad accelerare. Il mood è effettivamente confermato anche dal consueto dato settimanale dei Jobless Claims che ha raggiunto il livello più basso dal mese di novembre. Tutto ciò però non ha fatto altro che riproporre la percezione del "bicchiere mezzo vuoto", con alcuni analisti che comincerebbero a temere un eccessivo irrigidimento nel comportamento della Federal Reserve in un momento in cui la psicologia del mercato mostra un atteggiamento molto guardingo degli operatori.

Le notizie da **Pechino** hanno catalizzato l'attenzione degli investitori: in primo luogo la maggior parte dei numeri pubblicati punta verso un raffreddamento dell'economia Cinese. Negativo il trade deficit per febbraio (-23 miliardi di dollari vs attese per surplus di 14.5 mld), causato da un crollo delle esportazioni (-18% anno su anno, da +10.6% di gennaio, e contro attese per +7.5%).

A spiegare parzialmente il crollo, il calendario delle celebrazioni per il capodanno cinese, in anticipo quest'anno, e anche il fenomeno, peraltro noto, relativo al fatto che i dati di febbraio 2013 erano gonfiati dalle speculazioni degli esportatori (false fatturazioni per aggiudicarsi sussidi). Inoltre, anche CPI e PPI sono scesi più delle aspettative e il quadro è stato poi completato da una produzione industriale peggiore delle previsioni. I commentatori economici, locali e non, hanno seguito da vicino la vicenda legata al default di Chairi Solar, definita da Bank Of America come "il momento Bear Stearns per il mercato cinese" e in settimana a Hong Kong l'indice China Enterprise ha raggiunto il suo punto più basso dal mese di luglio dopo la sospensione dei titoli e dei bonds di Tianwei Baobian Electric Corp. Cresce quindi il senso di fragilità e il conseguente nervosismo intorno a tutto ciò che al momento riguarda la Cina, nonostante una serie di segnali, come quello del Governatore di PBoC che ha affermato che il tasso sui depositi verrà liberalizzato entro un paio di anni, suggerendo così che Pechino si stia muovendo molto velocemente lungo le direttive delineate dal Documento Economico pubblicato in chiusura del Plenum del Partito il mese scorso.

Il **Giappone** riesce a non essere trascinato al ribasso nella prima parte della settimana, soprattutto grazie al mantenimento degli attuali livelli di Monetary Easing da parte di BoJ. Anzi, molti analisti sperano in un aumento del QE, orientato a controbilanciare l'aumento dell'IVA che scatterà tra un mese. L'accelerazione dello Yen sul Dollaro vanifica la tenuta, portando il Nikkei a perdere oltre il 3% nella sola sessione di venerdì mattina.

In assenza di particolari news anche gli **indici europei** si aggregano al movimento negativo globale nonostante l'intervento del presidente della Bce, Mario Draghi, che ha annunciato di vedere "Ripresa economica nel 2014 e nel 2015 dopo due anni di stabilizzazione e un ritorno di fiducia nell'Eurozona" e ha inoltre sottolineato come l'intero quadro sia legato all'impegno nelle politiche che hanno ripristinato la fiducia, come misure di consolidamento fiscale, riforme strutturali, politica monetaria.

In Italia continua ad avere successo l'attività di emissione da parte del Tesoro con buone indicazioni provenienti dal collocamento di €7 Mld in Bot a 1 anno (tassi al minimo storico allo 0.592%).

In termini di risultati economici BMW ha nettamente battuto le stime degli analisti, così come Lufthansa e Hugo Boss in Germania.

Nel comparto Utilities deludenti i numeri di E.on mentre sono inaspettatamente migliori delle attese quelli di Enel. In Italia hanno riportato soprattutto i titoli del comparto bancario, con sia Unicredit sia Montepaschi nettamente sotto le attese.

I mercati sembrano seguire con interesse l'accelerazione impressa al processo delle riforme impressa dal NeoPremier Matteo Renzi, con il Ftse Mib che perde in pratica solo un punto percentuale sulla settimana.

Settimana contraddistinta da diversi appuntamenti macro e dal FOMC

La prossima settimana vedrà il ritorno alla normalità nella frequenza degli appuntamenti macro, con la pubblicazione dell'Empire Manufacturing, CPI Index, i dati gemelli relativi a Industrial Production e Capacity Utilization. Seguiranno poi alcuni numeri utili a evidenziare lo stato di salute del comparto Real Estate, come Housing Starts, Building Permits ed Existing Home Sales. La settimana sarà però caratterizzata dall'appuntamento con il Meeting del FOMC. Chiuderanno i Jobless Claims del giovedì e Il Philadelphia FED Index.

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di

un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore dell'articolo.